

Disposizione da inserire nel Decreto Rilancio

Art.

Misure anticontagio e a sostegno della bigenitorialità.

1. Al fine della tutela della salute pubblica dal rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, del diritto sia del minore che del genitore al rispetto del principio di bigenitorialità di cui al combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter del codice civile, anche in considerazione dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché al fine di tutelare il diritto al lavoro di entrambi i genitori, su ricorso di uno di essi nelle competenti sedi giudiziarie il regime di collocamento dei figli minori in affidamento condiviso viene suddiviso in uguali periodi consecutivi alternati della durata di due settimane ciascuno, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, quali che siano i tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.
2. La domanda diretta alla ripartizione dei tempi di permanenza di cui al co. 1 si propone con ricorso al tribunale competente che decide entro 15 giorni dal deposito.
3. Il presidente o un magistrato da lui delegato provvede nel merito con decreto motivato non impugnabile con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che deve essere calendarizzata entro i successivi 15 giorni.
4. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 337-ter c.c.
5. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al co. 3 dell'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 anche per gli effetti di cui al co. 7 lett. g) medesimo art. 83.

Relazione

La prima fase di isolamento - solo attenuata dalla fase 2, alla quale comunque farà seguito una frequenza scolastica che è già prevista in forme parzialmente domiciliari – ha messo allo scoperto un profondo malessere familiare che, già preesistente, penalizza soprattutto le componenti più deboli della famiglia: i figli e le madri.

I bambini e i ragazzi, costretti all'isolamento, in assenza dei sostegni prima rappresentati dalla scuola e dai centri sportivi, senza contatti sociali e in alcuni casi senza adeguati supporti di tipo educativo, psicologico e didattico, si ritrovano a vivere in condizioni difficili, spesso drammatiche, di isolamento, pericolo ed emarginazione.

La necessità di tutelare il diritto alla salute e di contrastare e prevenire l'emergenza epidemiologica – che la misura proposta mira a salvaguardare riducendo gli spostamenti - ha evidenziato la insufficiente tutela di altri diritti, sanciti, oltre che dalla Costituzione (art. 30 Cost.) e dal codice civile, anche a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176, quali il dovere e diritto alla bigenitorialità. Al diritto indisponibile del figlio di ricevere cure ed accudimento da parte della madre e del padre corrisponde, infatti, il paritetico dovere in tal senso in capo ad entrambi i genitori; tali diritti e doveri devono essere coniugati con il diritto del genitore "collocatario" alle pari opportunità in ambito lavorativo e professionale ed, in ultimo, con il diritto al lavoro su cui si fonda la nostra Costituzione.

E' apparsa, quindi, evidente la pericolosità del modello di gestione dei figli prevalentemente adottato, che delega in misura schiacciante al "genitore collocatario" la presenza nella vita dei figli e la loro cura. Al contempo, l'andirivieni tra due case, associato all'arcaico "diritto di visita"

pomeridiano attribuito al “genitore non collocatario”, ha mostrato tutta la sua inadeguatezza, oltre che iniquità, anche a prescindere dall’emergenza attuale. Di conseguenza sono stati emessi provvedimenti come quello del Tribunale Civile di Verona (27 marzo 2020) che ha sostituito, alla precedente classica frequentazione frammentaria, consistenti e paritetici periodi di tempo da trascorrere alternativamente presso ciascun genitore. Provvedimento illuminato, che ha tenuto conto implicitamente del diritto al lavoro del “genitore collocatario” che, stante la chiusura delle scuole, e, quindi, assumendo su di sé il peso della gestione quotidiana e continuativa dei figli, non è messo in condizioni di lavorare (si pensi alle donne medico, infermieri, magistrati, operatori sanitari ecc), con evidente discriminazione di genere.

Venendo concretamente alla situazione attuale, è certamente da vedere in positivo il bonus baby sitter. Questo, tuttavia, viene concesso solo ai lavoratori privati ed agli autonomi, ma non al pubblico impiego; inoltre, trattasi di misura che non prende in considerazione tutto il lavoro sommerso, oltretutto inidonea sotto il profilo affettivo per i figli e non adeguatamente soddisfacente per i minori che devono essere sostenuti negli studi. E così i campus estivi (allo studio) non possono che essere recessivi dinanzi al diritto dei figli di passare uguali periodi con entrambi i genitori affidatari, ma separati o divorziati ovvero mai sposati.

Senza considerare che l’attivazione dei doveri di cura, tutela e custodia genitoriali, che derivano dal diritto naturale preesistente alla codificazione, sono una misura di sostegno sociale a costo zero per le casse erariali.

D’altra parte, la stessa Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza con nota al Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.03.2020 ha affermato sotto la rubrica **“I figli di genitori separati o divorziati”** che *“E’ importante che entrambi i genitori supportino i figli e collaborino tra di loro per trovare soluzioni rispondenti al loro superiore interesse. I bambini e i ragazzi hanno bisogno di sapere di essere nei pensieri dei loro genitori, di poter fare affidamento su di loro e di mantenere rapporti con entrambi.”*

Queste considerazioni della Garante sono una base di partenza verso qualcosa di più serio e corretto: l’assunzione – *in primis* - dei doveri genitoriali da parte di entrambi i genitori affidatari.

La norma, così come proposta, introduce un cambiamento, reso necessario dalle circostanze attuali, che tuttavia si auspica possa trovare ingresso permanente nella disciplina dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori.

Peraltro la norma svolge un ruolo costruttivo accrescendo la certezza del diritto e, in prospettiva, riducendo il rischio per la donna di continuare a subire maltrattamenti, ove si rammenti che molto spesso la sopportazione di essi è conseguenza di una condizione di ricatto economico.

Inoltre, la norma, da un punto di vista processuale, introduce un rito accelerato che garantisce rapidità nell’adozione del provvedimento giudiziale richiesto; infatti, in analogia con i procedimenti monitori, è prevista l’adozione della misura richiesta con provvedimento monocratico non reclamabile e inaudita altera parte. Il diritto al contraddittorio è comunque salvaguardato nella seconda fase processuale, ossia in sede di udienza di comparizione delle parti che deve essere calendarizzata entro i 15 giorni successivi. All’udienza, verificata l’integrità del contraddittorio, il giudice può confermare, modificare o revocare la misura tenendo conto però che la regola cui deve ispirarsi è sancita dal 1 comma e deve essere il collocamento paritario dei figli presso entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 337-ter c.c.

E’ poi specificato che i procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al co. 3 dell’articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Il richiamo alle disposizioni emergenziali dettate dal DL. 18/2020 conv. in L. 27/2020 e l’inserimento della presente fattispecie ai casi previsti dal co. 3 dell’art. 83 DL. 18/2020 è necessario per paralizzare gli effetti di cui al co. 7 lett. g) medesimo art. 83.

Infatti, il co. 6 stabilisce che “6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti”.

Il co. 7 prosegue “7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ...g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”.

Ne deriva che per evitare che le udienze inerenti i procedimenti trattati nel presente disegno di legge possano essere rinviati, si rende necessario il loro specifico inserimento tra le ipotesi eccettuate di cui al co. 3.